




CITTA' DI TORINO
DIVISIONE COMMERCIO
SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE



IL DIRIGENTE

ORD. 6727

Richiamato l'art. 15 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "vendite straordinarie";

Richiamato inoltre l'art. 14 co. 2 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, come sostituito dall'art. 6 della Legge Regionale 27 luglio 2011 n. 13;

Richiamata la D.G.R. n. 40-2947 del 28/11/2011, che delibera di "fissare inderogabilmente le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nella sede interistituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, secondo le seguenti scadenze: - data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania; - data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio; di dare atto che, per l'anno 2012, tali date corrispondono al giovedì 5 gennaio 2012 ed al sabato 7 luglio 2012. La durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio";

Richiamato l'art. 14 bis della citata L.R. 27/2004, ai sensi del quale "nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo", fatta eccezione per le "vendite promozionali effettuate sottocosto";

Richiamata inoltre la Circolare della Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2006, n. 2/BAP/COP secondo la quale "resta in vigore il disposto dell'art. 14 bis della l.r. 28/1999 e s.m.i. secondo il quale nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo";

Considerato che in data 30/11/2011 è stata inviata bozza del presente provvedimento a tutte le Associazioni di categoria per eventuali osservazioni in merito e che, ad oggi, non sono pervenuti pareri contrari;

Richiamato il D. L.vo 18.08.2000 n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza;

DISPONE

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernali per l'anno 2012 nell'arco di tempo

5 GENNAIO 2012 - 1 MARZO 2012

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estive per l'anno 2012 nell'arco di tempo

7 LUGLIO 2012 - 1 SETTEMBRE 2012

Si precisa che con deliberazione della Giunta Comunale del 16.12.2008 n. mecc. 2008 09464/16 è stata approvata la nuova procedura per l'effettuazione delle vendite di fine stagione da parte degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, che prevede, in sostituzione della precedente comunicazione al Comune, l'esposizione di apposita informativa ai consumatori.

L'informativa, debitamente compilata secondo il modello approvato con la citata deliberazione, e contenente le principali regole che ogni esercente è tenuto ad osservare nel periodo delle vendite di fine stagione, deve essere esposta nell'esercizio in luogo ben visibile per il pubblico.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 15 co. 3 della succitata Legge regionale: "nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure

fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone";

Inoltre, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D. L.vo 114/1998, "lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto".

Si avverte che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005, n. 206.

Ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art. 3 della L.R. 27/2004 "nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo", fatta eccezione per le "vendite promozionali effettuate sottocosto".

E COMUNICA

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74.

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
UFF. ALBO PRETORIO

Pervenuto il 06 DIC 2016

Il Messo

M. R. 15



DIRIGENTE

(Dot. Ernesto Pizzichetta)

AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.

